



Alto Calore Servizi s.p.a.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.395.219,00 (i.v.)
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Attività Processo Depurativo

Oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI TERMICI ED AI DIGESTORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COMPENSORIALE DI AVELLINO ED AL LOCALE SERVIZI DELL'IMPIANTO COMPENSORIALE DI ROTONDI

Titolo dell'elaborato:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n°: 06		Scala:	Data: Settembre 2016	
REVISIONI			PROGETTISTI	
Versione	Data		ING. GIUSEPPE CELLA	DOTT. AMERICO ROMEO

IL DIRETTORE TECNICO
GEOM. ANTONIO SPINIELLO

Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale €. 27.278.037
Partita IVA– Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.eu>



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI TERMICI ED AI DIGESTORI A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO COMPENSORIALE DI AVELLINO ED AL LOCALE SERVIZI DELL'IMPIANTO
COMPENSORIALE DI ROTONDI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gestione Depurazione

☎ 0825-794 336 - 📠 0825-794 350 - ✉ giuseppe.cella@altocalore.it

CAPO I NORME GENERALI

CAPITOLO I: RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO, TIPOLOGIA ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto cui si riferisce il presente Capitolato è naturalmente soggetto alla normativa vigente ed, in particolare, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti denominato anche Codice;
- Parte del Regolamento n°207/2010 e precisamente:
 - Parte II Titolo I, Capo I **dall'articolo 9 all'articolo 10;**
 - Parte II, Titolo II, Capo I **dall'articolo 14 all'articolo 43;**
 - Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV **dall'articolo 60 all'articolo 96;**
 - Parte II, Titolo IX, Capi I e II **dall'articolo 178 all'articolo 210;**
 - Parte II, Titolo X, Capi I e II **dall'articolo 215 all'articolo 238;**
 - Parte II, Titolo XI, Capi I e II **dall'articolo 239 all'articolo 248**
 - Parte III **dall'articolo 254 all'articolo 256;**
 - Parte VI, Titolo I e II **dall'articolo 343 all'articolo 356**

in vigore dal 19 aprile 2016 di seguito denominato Regolamento.

- Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., d'ora innanzi denominato anche Capitolato generale;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ART. 1 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ai locali termici ed ai digestori a servizio dell'impianto comprensoriale di Manocalzati ed al locale servizi dell'impianto comprensoriale di Rotondi

L'elenco dettagliato dei lavori a farsi è riportato negli elaborati allegati.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

<u>QUADRO ECONOMICO</u>			
A) LAVORI A BASE DI APPALTO		Gara d'appalto	Progetto
A1) Lavori a misura		€ 21.220,01	
A2) oneri della sicurezza "generali"		€ 2.947,93	
A3) oneri della sicurezza "diretti"	€ 27,62		
TOTALE LAVORI (compreso oneri)		€ 24.167,94	€ 24.167,94
Costi complessivi della sicurezza		€ 2.975,55	
Totale importo a base d'asta		€ 21.192,39	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1) Imprevisti		€ 3.000,00	
B2) Oneri di discarica		€ 3.000,00	
B3) I.V.A. (10% lavori+ 10% imprevisti)		2.716,79	
B4) I.V.A. (22% oneri di discarica)		660,00	
<u>Totali</u>		8.716,79	8.716,79
TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE			32.884,73

ART. 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

ART. 4 PAGAMENTI

Per i lavori oggetto di appalto è previsto un unico certificato di pagamento, liquidato a collaudo dei lavori previa dimostrazione da parte dell'appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

ART. 5 PREZZI PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA O NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori i cui prezzi non sono contemplati nell'allegato elenco prezzi e per le quali non siano stati convenuti prezzi corrispondenti, si applicheranno i prezzi previsti dal Prezzario Generale dei Lavori nella Pubblici Regione Campania anno 2015, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

Questo significa che l'aggiudicatario è tenuto all'accettazione dei prezzi come innanzi definiti.

Nel caso di assenza nel menzionato Prezzario dei prezzi relativi a lavorazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dei lavori, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi.

ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Sono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore tutte le spese generali dettate dall'articolo 32 del Regolamento.

Risulta, altresì, pienamente remunerato con i prezzi unitari e globali, risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, tutto quanto appresso specificato in relazione a materiali, operai e mezzi d'opera nonché lavori.

- a) **Materiali:** tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) **Operai e mezzi d'opera:** tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) **Lavori:** le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Nel caso si dovesse addivenire al concordamento di nuovi prezzi, si applicherà quanto previsto dal Codice, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

CAPITOLO II NORME GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 7 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi delle norme e leggi vigenti, l'appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; il possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto. Inoltre è a discrezione dell'impresa, previa accordo con l'Esercizio Depurazione, eseguire un sopralluogo presso il depuratore comprensoriale di Avellino.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, è regolato:

- a) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Parte del Regolamento n°207/2010 e precisamente:
 - Parte II Titolo I, Capo I **dall'articolo 9 all'articolo 10;**
 - Parte II, Titolo II, Capo I **dall'articolo 14 all'articolo 43;**
 - Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV **dall'articolo 60 all'articolo 96;**
 - Parte II, Titolo IX, Capi I e II **dall'articolo 178 all'articolo 210;**
 - Parte II, Titolo X, Capi I e II **dall'articolo 215 all'articolo 238;**
 - Parte II, Titolo XI, Capi I e II **dall'articolo 239 all'articolo 248**
 - Parte III **dall'articolo 254 all'articolo 256;**
 - Parte VI, Titolo I e II **dall'articolo 343 all'articolo 35;**in vigore dal 19 aprile 2016 di seguito denominato Regolamento.
- c) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;
- d) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- e) L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente la normativa richiamata impegnandosi all'osservanza della stessa.

CAPITOLO III CONTRATTO

ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Codice, avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, l'Amministrazione aggiudicherà il contratto medesimo al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- A. Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145.
- B. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- C. Il Computo metrico e l'Elenco dei Prezzi Unitari.

Art.11 – PIANO DI SICUREZZA

In applicazione delle norme vigenti, l'Impresa deve presentare alla Direzione Lavori, precedentemente alla stipula del contratto, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'eventuale verbale di consegna anticipata, il "Piano Operativo di Sicurezza", redatto da tecnico qualificato.

Il Piano dovrà contenere l'indicazione delle norme da applicare in riferimento alle particolari prestazioni da svolgere, delle attrezzature, mezzi, accorgimenti e modalità operative che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, nonché dei metodi di coordinamento che saranno adottati per la realizzazione, in sicurezza, delle opere da eseguire, anche nel caso di interventi di più ditte nello stesso cantiere.

L'obbligo della presentazione del Piano può essere assolto anche presentando più Piani purché comprendano l'intero arco del servizio e riguardino tutte le tipologie di intervento.

L'Impresa si obbliga altresì:

- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori;
- a rendere edotti i lavoratori dai rischi specifici a cui sono esposti;
- a disporre e ad esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione;
- a vigilare sui lavoratori per l'osservanza delle particolari norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

In caso di grave inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale per colpa dell'Impresa.

L'Impresa dovrà trasmettere, in copia, per conoscenza alla Direzione Lavori le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza di tale obbligo la Direzione Lavori applicherà una penale di €. 3.000,00 (tremila).

Nel caso gli interventi manutentivi richiesti interferiscano con l'impianto in esercizio, la Direzione Lavori preliminarmente all'inizio del servizio, fornirà le indicazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste.

L'Impresa, nel formulare il proprio Piano di Sicurezza, dovrà tenere espressamente conto di quanto sarà indicato.

Il Piano (o i Piani) deve essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed in tutti gli altri casi già previsti dalla legislazione vigente ed ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione delle opere ovvero quando vengano ordinate nuove lavorazioni non previste o situazioni di operatività diverse dalle norme.

Agli obblighi espressi nel presente articolo sui piani di sicurezza, sono assoggettate anche le eventuali imprese subappaltatrici.

La corretta ed esatta applicazione del Piano ed in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e di rischi di ogni genere, inerenti allo svolgimento del servizio, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, ed in sottordine del suo Responsabile di cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto al servizio.

E' salva in ogni caso la facoltà della Direzione Lavori, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, disposizioni alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi quale onere contrattuale a suo carico.

La presentazione del Piano di Sicurezza e i successivi eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti rientra tra gli oneri generali dell'Appalto e quindi non dà diritto all'Impresa ad alcun compenso.

L'Impresa è altresì obbligata al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 12 ASSICURAZIONI VARIE

L'impresa si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali in dipendenza di leggi e dei contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie in genere, ecc.)

L'appaltatore è quindi obbligato anche nei confronti del committente ad osservare le disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di previdenza ed assicurazione, anche contro gli infortuni, degli addetti ai lavori di cui al presente appalto e, tra l'altro, è obbligato al versamento completo e tempestivo dei relativi contributi nonché al pagamento degli assegni e delle indennità da corrispondere direttamente ai lavoratori, fornendo al Responsabile Unico del Procedimento certificazione D.U.R.C. valida in sede di contabilizzazione e liquidazione degli avanzamenti lavori. Qualora l'inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni che precedono, sia grave o ripetuto, il committente può risolvere il contratto d'appalto.

ART. 13 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'esecutore è obbligato a stipulare la polizza di cui all'art. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016. L'importo della somma da assicurare è di € _____. La polizza deve assicurare altresì l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari ad € 500.000,00.

ART. 14 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONI

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento che non sussiste a carico degli amministratori di alcun provvedimento disposto dalla vigente normativa in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

Nei confronti degli stessi non è pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per i diritti finanziari;

che nell'esercizio della attività professionale non hanno commesso errori gravi e non si siano resi colpevoli di malafede o negligenza e di false dichiarazioni ovvero di produzione di atti falsi;

le dichiarazioni di cui sopra rese in fase di gara saranno di seguito verificate amministrativamente.

ART. 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto se non dietro specifica richiesta inoltrata all'Alto Calore Servizi S.p.A. e previa accettazione dell'ente.

In tal caso è fatto obbligo all'aggiudicataria di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Non è possibile comunque subappaltare più del 30% dell'oggetto del presente capitolato.

La ditta subappaltatrice deve specificare quali attività vengono subappaltate.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'appaltatrice, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' vietata la cessione del contratto.

Non sono comunque considerati sub-appalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'Impresa

CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Direzione Lavori provvederà a nominare un proprio responsabile del servizio (Direttore dei Lavori) avente il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le disposizioni contenute nel contratto e di quelle richieste dalla Direzione Lavori nel corso delle prestazioni del servizio per l'esecuzione a regola d'arte delle opere da realizzare.

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi di collaboratori delegati a rappresentarlo nello svolgimento delle attività di coordinamento e sorveglianza dell'appalto.

L'attività del Direttore dei Lavori si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere.

Al Direttore dei Lavori è affidata anche la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione degli interventi in conformità ai patti contrattuali, pertanto, lo stesso prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità a quanto richiesto.

Resta inteso che l'Impresa rimarrà sempre e comunque responsabile dell'esecuzione del servizio.

ART. 17 DETERMINAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

La durata dei lavori oggetti di gara è fissata per un massimo di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per le lavorazioni aggiuntive, non previste nel computo metrico, l'impresa ha l'obbligo di eseguirli solo su disposizione scritta della Direzione dei Lavori e previo benestare del Responsabile del Procedimento.

ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile o penale, dell'esecuzione del servizio e sarà l'unica responsabile degli interventi a lei affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all'uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.

L'Impresa, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 37/2008, che dovessero avvenire anche nel corso dell'appalto, è tenuta al rilascio del certificato di conformità al termine di ogni singola commessa che comprenda interventi per cui il certificato stesso, a norma di legge, debba essere rilasciato.

L'Impresa potrà organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con i mezzi che riterrà più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi connessi alla corretta conduzione degli stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Direzione Lavori.

La presenza sul luogo del personale della Direzione Lavori di coordinamento e sorveglianza, l'approvazione degli elaborati esecutivi e l'accettazione dei materiali non limitano, né riducono, la piena e incondizionata responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa, è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa è in ogni caso tenuta a rifondere ogni e qualsiasi danno, comunque dipendente dagli interventi effettuati, che fosse subito dalla Direzione Lavori e da terzi, e a sollevare la medesima da ogni conseguente richiesta.

Per danni arrecati agli impianti la Direzione Lavori provvederà a trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto l'importo delle spese occorrenti per il ripristino degli impianti danneggiati oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, inviterà l'Impresa ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi dei propri collaboratori

ART. 19 APPROVVIGIONAMENTO E CUSTODIA DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATURE E DELLE ATTREZZATURE

Qualsiasi materiale, apparecchiatura e/o attrezzatura oggetto delle attività di cui al presente appalto, dovrà essere presa in carico dall'Impresa e/o dal suo rappresentante che ne assumerà la completa responsabilità per tutto il tempo delle lavorazioni, incluso i tempi di trasporto e di smontaggio/rimontaggio dal sito di intervento.

Nei prezzi, se non diversamente in essi indicati, si intendono retribuiti tutti gli oneri conseguenti a smontaggio/rimontaggio e/o trasporto, carico/scarico di componenti e apparecchiature ovunque prelevati/trasportati.

Le apparecchiature che necessitano di revisione e/o attività presso laboratori e/o officine (della società appaltante, Impresa o terze società, ecc.), movimentate a cura e spese dell'Impresa, alla presenza di funzionari incaricati dalla Direzione Lavori e/o dall'Alto Calore Servizi S.p.A, saranno aperte, smontate, verrà verificata l'efficienza e la eventuale necessità di sostituire pezzi di ricambio o di attuare attività specifiche per la rimessa in ottimale funzionamento della stessa apparecchiatura.

ART. 20 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti.

Nel verbale di ripresa il D.L. indica il nuovo termine contrattuale.

Gestione Depurazione

ART. 21 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Società, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 23 PROROGHE

Ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con domanda motivata; se le motivazioni addotte saranno riconosciute valide, la Società concederà la proroga sempre che la domanda pervenga, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 5 del richiamato art. 107.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 24 CONTO FINALE

Il conto finale, sarà redatto entro un mese dalla data del verbale di ultimazione.

Con la firma del conto finale l'Impresa ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta e pretesa.

Le operazioni di collaudo o di regolare esecuzione, ivi compresa l'emissione del relativo certificato, dovranno essere completate entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di ultimazione del servizio.

Le spese per le operazioni di collaudo o di regolare esecuzione sono a carico dell'Impresa, che dovrà mettere a disposizione tutte le apparecchiature ed i mezzi occorrenti nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.

Resta comunque inteso che l'approvazione del collaudo o di regolare esecuzione non esonera l'Impresa dalle responsabilità a suo carico.

ART. 25 COLLAUDO DEFINITIVO

Il collaudo dei lavori avverrà attraverso la redazione del certificato di regolare esecuzione; il predetto certificato va emesso, contestualmente al conto finale, e comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 26 DURATA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALI

Se la ditta non completa i lavori nei tempi stabiliti, così come riportati nel verbale di consegna lavori, si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sul crono programma consegnato.

Tale penale non si applica in caso di proroghe o sospensione autorizzate.

La Società ha la facoltà di rescindere il contratto in essere secondo quanto disposto all'articolo successivo del presente Capitolato.

La penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e sarà computata a debito dell'impresa.

L'impresa resta altresì responsabile di eventuali danni arrecati all'Amministrazione per i mancati adempimenti contrattuali.

ART. 27 ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto quando una o più condizioni di cui agli articoli indicati sono soddisfatte.